

**ADESIONE AL PROGETTO E OBBLIGHI DELL'OPERATORE**

L'operatore che intende aderire al "PROGETTO PICCOLE PRODUZIONI LOCALI PPL VENETE 2020-2025", di seguito "PPL venete" deve seguire uno specifico percorso di formazione e mantenersi aggiornato, come descritto nel successivo punto 1; deve verificare il rispetto dei requisiti seguendo la procedura descritta al punto 2 e rapportandosi con l'AULSS, autorità competente locale (ACL) per ottenere il parere preventivo favorevole e deve quindi trasmettere la notifica ai fini della registrazione; infine deve iscriversi al progetto nel sito [www.pplveneto.it](http://www.pplveneto.it), come descritto al punto 3. Tutte le variazioni relative all'attività, relative al luogo in cui essa viene svolta, al cambio di ragione sociale/subingresso, all'indirizzo della sede legale, devono essere comunicate all'AULSS utilizzando il formato del modulo 3 – Notifica ai fini della registrazione.

L'operatore deve rispettare le disposizioni generali in materia di igiene degli alimenti e applicare le misure previste per garantire la sicurezza degli alimenti prodotti; è inoltre obbligatorio seguire il piano di campionamento specifico per la/le tipologie produttive pubblicato e aggiornato sul sito web [www.pplveneto.it](http://www.pplveneto.it). Inoltre deve avvisare l'AULSS almeno 24 ore lavorative prima di iniziare ogni produzione, secondo le procedure concordate con il Servizio dell'AULSS di riferimento.

Al fine di semplificare le comunicazioni tra gli operatori e l'ACL relativamente ad attività correlate al progetto "PPL venete", ogni AULSS attiva una casella di posta elettronica dedicata (ad es. [ppl@aulssX.veneto.it](mailto:ppl@aulssX.veneto.it)).

Nel caso in cui un operatore già registrato per la produzione di un prodotto di una scheda tecnica intenda produrre un prodotto di un'altra scheda tecnica, deve seguire la formazione prevista per la scheda tecnica relativa al nuovo prodotto, rapportarsi con l'AULSS per ottenere il parere preventivo favorevole, trasmettere la notifica ai fini dell'aggiornamento della registrazione e aggiornare i dati nel sito web [www.pplveneto.it](http://www.pplveneto.it).

La mancata attività di produzione di alimenti del paniere delle PPL venete da parte dell'azienda per cinque anni consecutivi comporta la decadenza dell'iscrizione al progetto e la necessità di acquisire un nuovo parere favorevole da parte dell'AULSS per riprendere le produzioni. In tal caso l'operatore deve anche frequentare nuovamente il "Modulo A" del corso di formazione.

**1) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

L'operatore o il responsabile delle produzioni (qualora non coincida con l'operatore) devono frequentare un corso di formazione conforme a quanto di seguito indicato e mantenersi aggiornati. L'operatore, o il responsabile delle produzioni, deve supervisionare l'intero processo produttivo qualora i collaboratori non abbiano frequentato il corso di formazione.

Sono esonerati dalla frequenza del percorso formativo i docenti e i diplomati degli Istituti Superiori secondari del settore agrario, alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare e gli operatori che abbiano conseguito un diploma o una laurea nel cui percorso formativo siano presenti materie o esami specifici che li preparino adeguatamente all'attività produttiva, a giudizio dell'AULSS, autorità competente locale (ACL).

La formazione per gli operatori che aderiscono al progetto PPL venete è costituita da un percorso formativo modulare, di cui viene data comunicazione anche attraverso il sito web "[www.pplveneto.it](http://www.pplveneto.it)".

Il percorso prevede la frequenza di un modulo generale, Modulo A - comune a tutte le tipologie di produzione – e, in relazione ai prodotti oggetto di trattazione, di un Modulo B specifico per gli alimenti di origine animale (Modulo B1) o di un Modulo B specifico per gli alimenti vegetali/di origine non animale (Modulo B2).

Il massimo di iscritti per ogni Modulo A e B svolto in presenza o in FAD sincrona è di 25 persone.



#### Modulo A

Il Modulo A può essere svolto in presenza o a distanza (FAD) per via telematica on-line in modalità sincrona, attraverso lo strumento dell'aula virtuale in cui i discenti interagiscono con il docente della materia. Nell'ambito del Modulo A possono essere utilizzati filmati che illustrino ai discenti le manualità relative alle procedure operative.

Il Modulo A prevede la trattazione dei seguenti argomenti per una durata complessiva di 9 ore:

- le norme e le opportunità di cui alla DGR Regionale sulle PPL venete, la responsabilità dell'OSA in merito alla sicurezza alimentare, all'ambito di vendita, comprese le informazioni igienico sanitarie relative all'e-commerce (3 ore);
- igiene generale degli alimenti; microbiologia alimentare: i criteri di igiene e i criteri di sicurezza; tecnologia alimentare: la descrizione dei processi produttivi (3 ore);
- piani di campionamento, le modalità di campionamento, le analisi di laboratorio, la valutazione degli esiti analitici nell'area riservata del sito [www.pplveneto.it](http://www.pplveneto.it), etichettatura e tracciabilità (3 ore).

#### Modulo B

Il Modulo B1, destinato alla formazione degli operatori che producono alimenti di cui alle Schede Tecniche A1, A2, A3, A7, A8 e A9 (alimenti di origine animale) prevede la trattazione dei seguenti argomenti per una durata complessiva di 9 ore:

- buone prassi d'igiene nell'allevamento, compreso il benessere animale (3 ore);
- buone prassi d'igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti "PPL venete" di origine animale (6 ore).

Il Modulo B2, destinato alla formazione degli operatori che producono alimenti di cui alle Schede Tecniche A4, A5, A6, A10, A11, A12 (alimenti vegetali/non di origine animale) prevede la trattazione dei seguenti argomenti per una durata complessiva di 9 ore:

- buone prassi di coltivazione e raccolta (3 ore);
- lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti "PPL venete" di origine vegetale, compresi i funghi coltivati (6 ore).

I Moduli B possono essere svolti in una delle due seguenti modalità:

- frequenza, in presenza o, limitatamente alla parte teorica, in FAD sincrona, di un corso formativo che preveda nel programma didattico gli argomenti del Modulo B di riferimento, sviluppato sia nella parte teorica che nella parte pratica per il tempo previsto, oppure
- frequenza della parte teorica, di almeno 3 ore, anche in modalità FAD asincrona, completata con la parte pratica prevista come addestramento in presenza presso uno stabilimento attivo per la tipologia di produzione prevista; la parte pratica può essere organizzata in maniera autonoma, previo consenso del referente dell'AULSS per le PPL.

Il Modulo A del percorso formativo deve essere completato entro 12 mesi dall'inizio dell'attività.

Il Modulo B del percorso formativo deve essere completato entro i successivi 6 mesi, con la possibilità di anticiparlo rispetto al Modulo A qualora ve ne fosse la disponibilità/possibilità.

Il referente regionale per le PPL può considerare equivalente ai Moduli A e/o B, di cui sopra, una specifica attività di informazione, aggiornamento e/o formazione che tratti in maniera approfondita i medesimi argomenti dei Moduli A e B declinati sul/i prodotto/i di una singola Scheda Tecnica, per gli operatori che producono solamente il/i prodotto/i facente/i capo a quella specifica Scheda Tecnica, indipendentemente dalla durata delle lezioni.



Qualora l'attività di produzione sia iniziata prima di aver completato il percorso formativo (Modulo A + Modulo B o altra specifica attività) l'operatore responsabile deve concordare con il referente dell'AULSS per le PPL l'avvio delle attività di allevamento/coltivazione e successive lavorazioni al fine di consentire le verifiche in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità.

In ogni caso, l'Autorità Competente che rilevi inadeguatezze o non conformità minori o maggiori in occasione dei controlli ufficiali può disporre l'obbligo per l'operatore di rifrequentare o aggiornare la sua formazione, oltre ad adottare le misure pertinenti ai sensi degli articoli 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.

Docenti dei corsi di formazione e delle attività di informazione e aggiornamento

Le lezioni inerenti gli argomenti trattati nel Modulo A devono essere condotte da docenti laureati o diplomati nel cui corso di studi sia stata trattata la materia di docenza, oppure da personale delle AULSS o di IZS.

Le lezioni teoriche inerenti gli argomenti trattati nel Modulo B devono essere condotte da laureati o diplomati nel cui corso di studi sia stata trattata la materia di docenza, oppure da personale delle AULSS o di IZS oppure da esperti del settore iscritti nei pertinenti elenchi/registri regionali/nazionali.

Le lezioni pratiche del Modulo B sono tenute da personale ritenuto esperto nella materia da parte del referente dell'AULSS per le PPL.

Qualora non ci fossero corsi disponibili per il modulo specifico, l'ACL può effettuare una specifica formazione ad hoc ad uno o più operatori.

Validazione dei percorsi formativi

Il Modulo A deve essere validato dal referente regionale per le PPL venete, individuato con atto del Direttore della struttura regionale competente in materia di sicurezza alimentare.

Il Modulo B può essere validato, prima della sua erogazione:

- dal referente dell'AULSS per le PPL competente per territorio; oppure,
- dal referente regionale per le PPL venete nel caso di modulo costituito da parte teorica in FAD a valenza regionale e dal referente dell'AULSS per le PPL solo per la parte pratica.

Su richiesta dell'operatore interessato il referente dell'AULSS per le PPL può riconoscere come equivalenti al Modulo A o al Modulo B o ad entrambi, oppure alla sola parte teorica o alla sola parte pratica del Modulo B, i corsi o le attività di formazione/informazione/aggiornamento teoriche o pratiche effettuate dall'operatore nei due anni precedenti, in cui siano state trattate le materie oggetto dei Moduli A e/o B. Nel caso in cui il referente dell'AULSS per le PPL consideri equivalente solo la parte teorica o solo la parte pratica prescriverà all'operatore di concludere la relativa formazione complementare entro sei mesi.

Qualora la parte pratica del Modulo B sia organizzata in maniera autonoma dall'operatore presso uno stabilimento attivo per la tipologia di produzione prevista, l'operatore concorderà preventivamente con il referente dell'AULSS per le PPL le modalità di svolgimento della parte pratica (luogo, durata e procedure oggetto dell'addestramento).

Attestazione della frequenza del corso

La frequenza dei corsi di formazione può essere attestata:

- per il Modulo A in caso di frequenza del 80% delle ore previste;
- per il Modulo B in caso di frequenza di almeno l'80% delle ore previste.

Le modalità di attestazione della frequenza possono essere:

- il rilascio di un attestato o altro documento da parte dell'organizzatore del corso (per il Modulo A e per il Modulo B complessivo o solo per la parte teorica);
- dichiarazione dell'operatore relativamente all'attività svolta per l'addestramento pratico (Modulo B parte pratica);



- dichiarazione dell'operatore di eventuali titoli di studio o iscrizione in elenchi/registri regionali/nazionali (Modulo A, Modulo B).

Al fine di considerare equivalente, in tutto o in parte, ai Moduli A e/o B la formazione seguita in un altro corso di formazione/attività di informazione/aggiornamento, organizzato al di fuori del progetto "PPL Venete", l'operatore presenta al referente dell'AULSS per le PPL, oltre all'attestato o alla dichiarazione di frequenza di cui ai punti precedenti, un documento da cui si evincano le materie oggetto di formazione e la durata della trattazione delle stesse nell'ambito delle attività di formazione/informazione/aggiornamento teorico o della formazione pratica.

#### Aggiornamento

L'operatore deve partecipare, con cadenza almeno biennale, alle attività di aggiornamento organizzate dalle AULSS che possono invitare a relazionare anche esperti e professionisti del settore.

## 2) PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

L'operatore interessato ad intraprendere l'attività di produzione di alimenti nell'ambito del progetto PPL o modificare/aggiornare l'attività deve chiedere un parere preventivo alla AULSS competente per territorio, utilizzando il modulo "Richiesta di parere preventivo" comprensivo della "Scheda dati attività" in appendice, preferibilmente per via telematica (posta elettronica o PEC).

La verifica della rispondenza ai requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente viene svolta dall'AULSS competente per territorio attraverso un sopralluogo eseguito congiuntamente da personale di almeno due servizi del Dipartimento funzionale della sicurezza alimentare (SIAN+ un Servizio veterinario). A seguito del sopralluogo, se necessario, l'ACL impartisce le prescrizioni e concorda le fasi successive.

L'operatore deve conformarsi alle disposizioni eventualmente impartite dall'autorità competente e comunicare all'AULSS il completamento di quanto concordato.

L'AULSS, verificata la conformità ai requisiti, emette il parere favorevole.

Le attività preliminari alla registrazione svolte dal personale dell'AULSS, compresi i sopralluoghi, sono considerate compito d'ufficio e per esse non è prevista la corresponsione di alcuna tariffa.

